

N. PAC	2007 - 048
PROTOCOLLO N.	1111 DEL 10.05.2007
MITTENTE	AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli.-
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI DIREZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI DOGANALI, UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Settore latte e prodotti lattiero caseari - Reg.to (CE) n. 487/2007 della Commissione del 30 aprile recante modifica del Reg.to (CE) n.2535/2001 concernente le modalità di applicazione del Reg.to (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime d'importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari.

Richiamasi attenzione sulla [Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 114/2007](#) che a pag. 8 pubblica il Reg.to (CE) n. 487/2007, indicato in oggetto, in vigore dal 4 maggio 2007.

Al riguardo comunicasi che il Reg.to (CE) n. 2535/2001 è stato così modificato:

- all'art. 3, par. 2, è stato aggiunto il comma seguente (applicabile dal 1° gennaio 2007):  
«Tuttavia, qualora il titolo sia rilasciato nell'ambito dei contingenti tariffari di cui al capo I e al capo III, sezione 2, del titolo 2, esso è valido per tutti i codici NC che rientrano nell'ambito dello stesso numero di contingente, a condizione che il dazio all'importazione applicato sia identico.»
- all'art. 4, il par. 3 è stato soppresso (*applicabile dal 1° giugno 2007*);
- l'art. 5 è stato modificato come segue:
  - a) la lettera f) è sostituita dalla seguente (*applicabile dal 1° giugno 2007*):  
«f) contingente previsto nell'allegato 2 dell'accordo tra la Comunità e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione;
  - b) è stata aggiunta la seguente lettera i) (*applicabile dal 1° luglio 2007*):  
«i) contingenti previsti nell'allegato II dell'accordo tra la Comunità e l'Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo, approvato con decisione 2007/138/CE del Consiglio.»;
- all'art.13, par.2, il secondo comma è stato sostituito (...*OMISSIS*...) (*applicabile dal 1° luglio 2007*);
- all'art. 19, è stata aggiunta la seguente lettera h) (*applicabile dal 1° luglio 2007*):  
«h) protocollo n. 3 dell'accordo con l'Islanda.»;
- l'art. 20 è stato modificato come segue (*applicabile dal 1° giugno 2007*):
  - a) al par. 1, la lettera d) è stata sostituita dalla seguente:  
«d) accordo tra la Comunità e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, allegati 2 e 3.»;
  - b) è stato aggiunto il par. 3 :  
«3. ...*OMISSIS*...»;
- l'allegato I è stato modificato come segue (*applicabile dal 1° luglio 2007*):
  - a) la parte F è stata sostituita dal testo seguente:

ALLEGATO I				
I.F				
CONTINGENTE TARIFFARIO NELL'AMBITO DELL'ALLEGATO II DELL'ACCORDO SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI CON LA SVIZZERA				
Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci Dazio doganale	Dazio doganale	Contingente dal 1o luglio al 30 giugno (in tonnellate)
09.4155	ex 0401 30	Crema di latte avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %	esenzione	2 000
	ex 0403 10	Yogurt non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao		

b) il testo seguente è stato aggiunto come parte I;

II						
CONTINGENTI TARIFFARI NELL'AMBITO DELL'ALLEGATO II DELL'ACCORDO CON L'ISLANDA APPROVATO CON DECISIONE 2007/138/CE						
Contingente annuo dal 1° luglio al 30 giugno						
Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci (*)	Dazio applicabile (% dazio NPF)	Quantitativi (in tonnellate)		
				Quantitativo annuo	Dall'1.7.2007 al 31.12.2007	Quantitativo semestrale dall'1.1.2008
09.4205	0405 10 11 0405 10 19	Burro naturale	Esenzione	350	262	175
09.4206	ex 0406 10 20 (**)	“Skyr”	Esenzione	380	285	190

(\*) Ferme restando le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata di valore puramente indicativo perché, nel contesto del presente allegato, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla rilevanza dei codici NC. Quando sono menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, congiuntamente considerate.

(\*\*) Codice NC con riserva di modifica, in attesa della conferma della classificazione del prodotto.

- l'allegato II.D è stato sostituito dal testo seguente (*applicabile dal 1° giugno 2007*):

II.D		
DAZIO RIDOTTO NELL'AMBITO DEGLI ALLEGATI II E III DELL'ACCORDO SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI CON LA SVIZZERA		
Codice NC	Designazione delle merci	Dazio doganale a partire dal 1° giugno 2007 (in euro/100 kg peso netto)
0402 29 11 ex 0404 90 83	Latte speciale, detto “per l'alimentazione dei bambini lattanti” (1), in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %	43,80
0406	Formaggi e latticini	esenzione

(1) Sono considerati come latti speciali detti “per lattanti” i prodotti esenti da germi patogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobici rivitalizzabili e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

Ad ogni buon fine si consiglia la lettura del regolamento in questione che potrà essere consultato cliccando sulla [Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 114/2007](http://www.gazzettaufficiale.eu/union/europa/2007/114)

Il Direttore dell'Ufficio  
Giorgio Angelini